



Roma, 8.6.2021

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202100005795/AG  
Oggetto: L. 69/2021 conversione in legge del D.L. 41/2021 - (Decreto Sostegni).

Circolare n. 13038  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

*Conversione in legge del “decreto Sostegni”.*

**Riferimenti:** Legge 21/05/2021, n. 69 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, S.O.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio u.s. ([clicca qui](#)), è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni – cfr circolare federale n. [12905 del 24.3.2021](#)).

Tra le modifiche apportate in sede di conversione si segnalano le seguenti di interesse per professione.

All'art. 20, rubricato Vaccini e farmaci, in aggiunta alla previsione, già contenuta nel decreto-legge, che consente in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti opportunamente formati, è stato previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella somministrazione del vaccino. In particolare, la novella dispone che, ai fini dell'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia

necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.

Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con l'art. 20-bis è stato inoltre previsto, in relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, che i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti "di follow up" siano considerati categoria prioritaria. Inoltre, sono state abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali le infermiere volontarie della Croce Rossa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)